



COMUNE DI POMIGLIANO D'ARCO

(PROVINCIA DI NAPOLI)

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA E RISCOSSIONE DEL

- CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE E
AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE
PUBBLICHE ED ESPOSIZIONE DI IMPIANTI PUBBLICITARI***

 - CANONE PER L'OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI
APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO
INDISPONIBILE DESTINATI A MERCATI***
-

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. ____ del ____/____/____.

TITOLO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	Pag.
ART. 1 – Oggetto del regolamento	3
ART. 2 – Classificazione del Comune	3
ART. 3 – Presupposto del canone	3
ART. 4 – Soggetti passivi	3
ART. 5 – Le tariffe	3
ART. 6 – Riduzioni per le occupazioni e le diffusioni di messaggi pubblicitari	4
ART. 7 – Esenzioni dal canone	4
ART. 8 – Modalità di dichiarazione	5
ART. 9 – Versamento del canone	5
ART. 10 – Rimborsi	6
ART. 11 – Riscossione coattiva	6
ART. 12 – Funzionario responsabile	6
ART. 13 – Contenzioso	7
ART. 14 – Trattamento dei dati personali	7
TITOLO II - DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO	Pag.
<u>CAPO I – LE OCCUPAZIONI</u>	
ART. 15 – Suddivisione delle occupazioni secondo tipologie e finalità	7
ART. 16 – Suddivisione del territorio in zone	7
ART. 17 – Determinazione del canone per le occupazioni e i passi carrabili	7
ART. 18 – Tariffa per le occupazioni sottosuolo	8
ART. 19 – Tariffa occupazioni permanenti per la fornitura di servizi di pubblica utilità	8
<u>CAPO II – TIPOLOGIA DELLE OCCUPAZIONI</u>	
ART. 20 – Occupazioni dei pubblici esercizi	8
ART. 21 – Occupazioni per gli esercizi di vicinato e artigianali	9
ART. 22 – Occupazioni con stazioni radio base per i servizi di telefonia mobile	9
ART. 23 – Dissuasori della sosta	9
ART. 24 – Manifestazioni ed eventi	9
ART. 25 – Attività di propaganda elettorale	9
ART. 26 – Attività di sensibilizzazione, divulgazione di idee, raccolta di fondi ed oggetti a scopo di beneficenza	9
ART. 27 – Occupazioni per comizi e raccolta firme	10
ART. 28 – Riserve di parcheggio per strutture ricettive	10
ART. 29 – Spettacoli viaggianti	10
ART. 30 – Feste di via	10
ART. 31 – Promozioni commerciali	10
ART. 32 – Occupazioni per vendita temporanea accessoria a manifestazioni	10
ART. 33 – Occupazioni con elementi di arredo	11
ART. 34 – Esposizione merci fuori negozio	11
ART. 35 – Occupazioni con strutture pubblicitarie	11
ART. 36 – Occupazioni del soprassuolo	11
ART. 37 – Occupazioni per traslochi	11
ART. 38 – Occupazioni per lavori edili	12
ART. 39 – Occupazioni per cantieri e scavi stradali	12
ART. 40 – Occupazioni per lavori di pubblica utilità ed urgenza	12
ART. 41 – Occupazioni con impianti di distribuzione carburante	13
ART. 42 – Occupazioni con opere edilizie a titolo precario	13
ART. 43 – Occupazioni di altra natura	13
<u>CAPO III – PASSI CARRABILI</u>	
ART. 44 – Passi carrabili	13
ART. 45 – Titolo autorizzativo	14
ART. 46 – Richiesta di apertura e autorizzazione alla costruzione	14
<u>CAPO IV – COLLOCAZIONE DI STRUTTURE PRECARIE ED AMOVIBILI IN AREA PUBBLICA</u>	
ART. 47 – Ambito di applicazione	15
ART. 48 – Definizione di struttura precaria ed amovibile	15
ART. 49 – Tipologia della zona e dei siti	15
ART. 50 – Tipologia di strutture precarie ed amovibili	16
ART. 51 – Caratteristiche delle strutture precarie ed amovibili	16
ART. 52 – Prescrizioni particolari	17
ART. 53 – Manutenzione e responsabilità	17
ART. 54 – SUAP	18
ART. 55 – Procedimento per il rilascio del provvedimento	18
ART. 56 – Concessione del suolo pubblico	18
ART. 57 – Aut. per occupazione suolo pubblico mediante la collocazione di pedane, tavolini e sedie e altre attrezzature	19
ART. 58 – Disposizioni transitorie e finali	19

TITOLO III - DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI	Pag.
ART. 59 – Tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e loro limitazioni.....	19
ART. 60 – Caratteristiche dei mezzi pubblicitari e divieti.....	21
ART. 61 – Collocazione dei mezzi pubblicitari all'interno del centro abitato.....	22
ART. 62 – Collocazione dei mezzi pubblicitari al di fuori del centro abitato.....	23
ART. 63 – Determinazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari.....	23
TITOLO IV - DISPOSIZIONI RIGUARDANTI IL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE MERCATALI	Pag.
ART. 64 – Canone di Occupazione Aree Mercatali.....	23
TITOLO V - DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE	Pag.
<u>CAPO I – LE OCCUPAZIONI</u>	
ART. 65 – Domanda di concessione.....	23
ART. 66 – Procedimento di rilascio della concessione.....	24
ART. 67 – Occupazioni a seguito di autorizzazione titolo abilitativo edilizio.....	24
ART. 68 – Obblighi del concessionario.....	24
ART. 69 – Mestieri girovaghi e artisti di strada.....	25
ART. 70 – Occupazioni per attività di commercio itinerante.....	25
ART. 71 – Occupazioni per esposizione di merci fiori e piante ornamentali.....	25
ART. 72 – Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti il suolo pubblico.....	25
ART. 73 – Autorizzazione ai lavori.....	25
ART. 74 – Occupazioni con ponti, scale ecc.....	25
ART. 75 – Occupazione con tende e tendoni.....	26
ART. 76 – Durata e rinnovo della concessione.....	26
ART. 77 – Decadenza della concessione.....	26
ART. 78 – Revoca e modifica delle autorizzazioni e delle concessioni.....	26
ART. 79 – Sospensione delle autorizzazioni e delle concessioni.....	26
ART. 80 – Rinuncia all'occupazione.....	26
<u>CAPO II - LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI</u>	
ART. 81 – Domanda e documentazione.....	27
ART. 82 – Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni.....	27
ART. 83 – Obblighi per il titolare dell'autorizzazione.....	27
ART. 84 – Decadenza dell'autorizzazione.....	27
ART. 85 – Revoca dell'autorizzazione.....	27
ART. 86 – Variazione del messaggio pubblicitario.....	28
ART. 87 – Rinnovo dell'autorizzazione.....	28
<u>CAPO III – LE PUBBLICHE AFFISSIONI</u>	
ART. 88 – Pubbliche affissioni.....	28
TITOLO VI - DISPOSIZIONI RIGUARDANTI GLI ASPETTI SANZIONATORI	Pag.
ART. 89 – Sanzioni e penalità.....	28
TITOLO VII – NORME FINALI E TRANSITORIE	Pag.
ART. 90 – Norme transitorie.....	30
ART. 91 – Norme finali.....	30
ART. 92 – Entrata in vigore.....	30

TITOLO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

ART. 1 – Oggetto del regolamento

- 1) Con il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si istituisce il canone patrimoniale di concessione e autorizzazione delle occupazioni di suolo pubblico ed esposizione di materiale pubblicitario previsto dalla Legge n. 160/2019 ai commi da 817 a 836, denominato «**canone unico**», che sostituisce il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il diritto sulle pubbliche affissioni ed il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.
- 2) Il regolamento disciplina le modalità di applicazione del canone, il procedimento amministrativo di rilascio, rinnovo e revoca delle autorizzazioni relative alle occupazioni di suolo pubblico ed alle esposizioni di materiale pubblicitario che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente; individua le fattispecie per le quali deve essere richiesta l'autorizzazione, i criteri di determinazione del canone, le esclusioni e agevolazioni, i termini e le modalità per il pagamento, i rimborsi, le procedure di verifica delle violazioni ed le sanzioni applicabili
- 3) Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
- 4) Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
- 5) Il canone è disciplinato in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.

ART. 2 – Classificazione del Comune

- 1) Le disposizioni contenute nel presente regolamento ove riferite alla classificazione anagrafica dell'ente considerano la popolazione residente del Comune alla data del 31/12/2020 pari a 40.555 abitanti.

ART. 3 – Presupposto del canone

- 1) Il presupposto del canone è:
 - a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
 - b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
- 2) L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma.

ART. 4 – Soggetti passivi

- 1) Il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.

ART. 5 – Le tariffe

- 1) La delibera tariffaria è di competenza della Giunta comunale e deve essere approvata entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Le tariffe, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.
- 2) Sono previste le seguenti tipologie tariffarie:
 - a) **giornaliera**: nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari siano di tipo temporaneo e abbiano durata inferiore all'anno solare;

- b) **annua**: nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari siano di tipo permanente e abbiano durata pari o superiore ad un anno solare. Le frazioni superiori all'anno sono computate per intero.

ART. 6 – Riduzioni per le occupazioni e le diffusioni di messaggi pubblicitari

1) Ai fini della determinazione del canone dovuto, sono previste le seguenti riduzioni (indicare la riduzione applicata per ogni tipologia):

- a) **per le occupazioni** di suolo pubblico realizzate da operatori su aree pubbliche in occasione dei mercati periodici, purché tali occupazioni si realizzino dalle ore 8 alle ore 14, restituendo in tal modo anticipatamente alla sua originaria funzione il suolo pubblico occupato, la tariffa ordinaria è ridotta del 25%;
- b) **per le occupazioni** realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici occupate sono calcolate in ragione del 50% fino a mq. 100, del 25% per la parte eccedente i mq. 100 e fino a mq. 1000, del 10% per la parte eccedente i mq. 1000;
- c) **per la diffusione di messaggi pubblicitari** relativi a spettacoli viaggianti il canone è ridotto del 50%;
- d) **per le occupazioni** con ponteggi, impalcature e simili realizzate nell'esercizio dell'attività edilizia, di durata superiore a 15 giorni, la tariffa è ridotta del 25%. Se l'occupazione si prolunga oltre i 30 giorni, la riduzione è pari al 50%.
- e) **per le occupazioni** realizzate da soggetti economici che, per scopi promozionali, in base ad un accordo stipulato con l'Amministrazione Comunale ed in vigore di questo, operino interventi di recupero, restauro, sistemazione di spazi pubblici e/o arredi o beni pubblici, la Giunta Comunale può accordare, con propria deliberazione, particolari agevolazioni, fino alla esenzione del canone, sempreché la superficie oggetto di intervento sia pari ad almeno 600 mq.

2) La Giunta Comunale può accordare con propria motivata deliberazione particolari agevolazioni, fino anche alla completa esenzione dal pagamento, a favore delle occupazioni di particolare interesse pubblico realizzate dalle associazioni inserite, o che abbiano fatto richiesta di inserimento, nell'apposito albo comunale. Identica facoltà può essere esercitata dalla Giunta Comunale in riferimento alle occupazioni effettuate da associazioni ed enti che esercitano attività senza scopo di lucro.

3) Per usufruire delle riduzioni di cui al precedente comma 1, l'interessato è tenuto a dare dimostrazione dell'esistenza dei presupposti richiesti.

ART. 7 – Esenzioni dal canone

1) Sono esenti dal canone:

- a) **le occupazioni** effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) **le occupazioni** con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
- c) **le occupazioni** occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
- d) **le occupazioni** con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- e) **le occupazioni** di aree cimiteriali;
- f) **le occupazioni** con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- g) **le occupazioni** realizzate con passi carrabili, rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap.
- h) **i messaggi pubblicitari**, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- i) **i messaggi pubblicitari** esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;

- j) **le insegne, le targhe e simili** apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- k) **le insegne di esercizio** di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
- l) **le indicazioni relative al marchio** apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- m) **le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale** e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- n) **i mezzi pubblicitari** posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
- o) **i messaggi pubblicitari**, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- p) **i mezzi pubblicitari** inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- q) **i messaggi pubblicitari** esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- r) **i messaggi pubblicitari** esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto di ogni genere inerente all'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- s) **i messaggi pubblicitari** esposti all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi;
- t) **le insegne, le targhe e simili** la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
- u) **i messaggi pubblicitari** in qualunque modo realizzati da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro (ONLUS);
- v) **i messaggi pubblicitari** relativi a manifestazioni culturali, sportive e filantropiche, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli Enti Pubblici territoriali;
- w) **i messaggi pubblicitari** relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, di beneficenza.

ART. 8 – Modalità di dichiarazione

- 1) La richiesta di rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo.
- 2) Per le occupazioni di cui all'articolo 19 del presente regolamento, il soggetto titolare di concessione è obbligato a presentare dichiarazione in cui deve indicare il numero complessivo delle utenze che utilizzano le reti entro il 31 Dicembre dell'anno precedente alla dichiarazione.

ART. 9 – Versamento del canone

- 1) Il versamento del canone è effettuato, direttamente all'ente, secondo le disposizioni di cui al D.L. n. 193/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 225/2016 e ss. mm. ii.

2) Il versamento del canone per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari annuali o permanenti è dovuto, quale obbligazione autonoma, per anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito e dimostrato contestualmente al ritiro della concessione/autorizzazione. La validità della dichiarazione è subordinata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

3) Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione o presentazione della dichiarazione, il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione al ricevimento dell'avviso di pagamento. Qualora l'importo del canone annuo sia superiore a euro 1.500,00, è consentito il versamento in rate trimestrali anticipate di pari importo da versare alle scadenze fissate dall'ente. Il mancato versamento od il versamento in ritardo, anche di una sola rata, rappresenta motivo di decadenza dal beneficio della rateazione. Restano salve le applicazioni di indennità, sanzioni e le disposizioni in merito disciplinate in seguito.

4) Il versamento del canone per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari annuali o permanenti, aventi inizio nel corso dell'anno ma dopo la data del 30 Settembre, l'importo del canone viene determinato in base all'effettivo utilizzo con applicazione, per ogni mese o frazione, della tariffa annuale divisa in dodicesimi.

5) Per le occupazioni ed esposizioni pubblicitarie annuali, permanenti o a carattere ricorrente, ai soli fini dell'applicazione del canone e per la semplificazione e snellimento dell'azione amministrativa, il canone si intende dovuto e confermato per gli anni successivi se non viene formalmente comunicata cessazione entro la data del 31 dicembre dell'anno precedente. Rimangono in ogni caso ferme le disposizioni amministrative, di sanzioni ed indennità applicabili nei casi previsti.

6) Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere temporaneo, il versamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio dell'autorizzazione/concessione e comunque prima dell'inizio dell'occupazione o della diffusione del messaggio pubblicitario. Per le occupazioni temporanee superiori a 60 giorni, è consentita la rateazione entro la fine di ciascun mese solare con rate di uguale importo qualora il canone dovuto sia pari o superiore ad € 1.500,00. Il pagamento della prima rata deve avvenire in ogni caso prima dell'occupazione e l'ultima entro la fine dell'occupazione.

7) Per i soggetti titolari di concessione per le occupazioni previste dall'articolo 19, il canone è da versarsi annualmente entro il 31 Gennaio.

ART. 10 – Rimborsi

1) I contribuenti possono richiedere all'ente, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal versamento.

2) Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi al saggio legale vigente, calcolati con maturazione giorno per giorno, dalla data dell'eseguito versamento ovvero dalla data in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso.

ART. 11 – Riscossione coattiva

1) La riscossione coattiva è effettuata mediante gli strumenti di legge. In particolare mediante ruolo coattivo, di cui al D.P.R. n. 602/1973 e mediante atti di accertamento esecutivi emessi, in conformità all'art. 1, comma 792 della Legge n. 160/2019. e ss. mm. ii.

2) Si applicano le procedure previste dal Regolamento generale sulle Entrate del Comune.

ART. 12 – Funzionario responsabile

1) Nel caso di gestione diretta, il comune designa il funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale del canone. In caso di gestione del tributo affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dall'affidatario e vigila sull'osservanza della relativa convenzione d'affidamento.

2) Il controllo della regolarità amministrativa degli atti è effettuato nell'ambito del vigente sistema dei controlli interni.

3) Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario, restando ferme le disposizioni riguardanti compiti e obblighi di ciascun ufficio come indicati dal regolamento di organizzazione degli uffici, in merito al rilascio di atti di concessione e autorizzazione.

ART. 13 – Contenzioso

1) Le controversie concernenti l'applicazione del canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

ART. 14 – Trattamento dei dati personali

1) I dati acquisiti al fine dell'applicazione del canone sono trattati nel rispetto del Regolamento 679/2016/UE.

TITOLO II - DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

CAPO I – LE OCCUPAZIONI

ART. 15 – Suddivisione delle occupazioni secondo tipologie e finalità

1) La concessione per le occupazioni di suolo pubblico riguardano:

- a) occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stradale con condutture e cavi e altre occupazioni del soprassuolo e sottosuolo;
- b) chioschi, edicole, distributori di carburante e simili infissi di carattere stabile;
- c) tagli strada, manomissioni del suolo pubblico;
- d) occupazioni permanenti, con manufatti o altre costruzioni di carattere stabile;
- e) passi e accessi carrabili;
- f) ponteggi, steccati e simili;
- g) cartelli pubblicitari e simili;
- h) aree per spettacoli viaggianti;
- i) occupazioni di bar, ristoranti, esercizi pubblici;
- j) occupazioni aree per finalità culturali, sportive, ricreative, politiche, sindacali, religiose ecc.;
- k) tende, tendoni ecc.;
- l) le altre occupazioni non previste ai punti precedenti, non oggetto di canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate di cui all'art. 1, comma 837 e seg. Della L. n. 160/2019.

2) Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono essere di due tipi:

- a) sono considerate permanenti le occupazioni concesse a tempo indeterminato o comunque effettuate con strutture e manufatti di carattere stabile per le quali non è possibile la rimozione giornaliera;
- b) sono considerate temporanee le occupazioni che non prevedono la costruzione di manufatti o quelle concesse con scadenza certa, non superiore all'anno, o per le quali sussiste l'obbligo alla richiesta del rinnovo periodico. Sono da considerarsi temporanee anche le occupazioni di tipo ricorrente, autorizzate per più annualità.

ART. 16 – Suddivisione del territorio in zone

1) Il territorio del Comune è suddiviso in 4 zone in cui ricadono strade, aree e spazi pubblici, come definite dalla classificazione allegata al presente regolamento.

2) Nel caso in cui l'occupazione insista su spazi pubblici di diverse zone, si applica la tariffa rispetto alla superficie occupata diversificata per zona come evidenziato sui grafici allegati alla richiesta.

ART. 17 – Determinazione del canone per le occupazioni e i passi carrabili

1) Per le occupazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), il canone è commisurato alla superficie occupata espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni alla misura superiore, in base alla durata, alla tipologia e alle finalità, alla zona occupata del territorio comunale in cui è effettuata l'occupazione.

2) Per le occupazioni, presenti all'interno della medesima area di riferimento, con superfici che sarebbero autonomamente esenti in quanto non superiori, ciascuna, a mezzo metro quadrato occorre sommare ed arrotondare unicamente la loro superficie complessiva. Viceversa, le singole occupazioni con superfici superiori al mezzo metro quadrato, e quindi autonomamente imponibili, devono essere arrotondate singolarmente.

3) Le occupazioni del soprassuolo pubblico, comprese le tende degli esercizi pubblici e commerciali, poste in essere da privati, sono calcolate in base alla dimensione in metri quadrati della loro proiezione a terra.

- 4) Quando le tende sono poste a copertura di aree pubbliche già occupate (banchi di vendita, tavolini, ecc.) si applica il canone per la sola parte di superficie eventualmente eccedente.
- 5) Per le occupazioni permanenti di sottosuolo con cavi, condutture, ecc. realizzate da soggetti diversi da quelli eroganti pubblici servizi la tariffa è stabilita in base alla lunghezza in metri lineari, che si intende comprensiva anche di eventuali manufatti collegati alla condotta (tipo pozzetti, griglie, ecc.).
- 6) Per le occupazioni con impalcature, ponteggi, ecc. finalizzate all'esercizio dell'attività edilizia, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella corrispondente allo sviluppo orizzontale al suolo di tali strutture, ovvero a quello maggiore risultante dall'atto di autorizzazione. Al medesimo atto di autorizzazione occorre far riferimento per la individuazione della superficie concessa per uso cantiere.
- 7) Per le occupazioni delle aree adibite a parcheggio a rotazione, recintate e non, ed il relativo canone si rimanda a quanto previsto nell'atto di convenzione stipulato con il concessionario
- 8) La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.

ART. 18 – Tariffa per le occupazioni sottosuolo

- 1) Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa di cui all'articolo 5, comma 2) lettera b) è ridotta a un quarto.
- 2) Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa ridotta di cui al precedente comma, va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

ART. 19 – Tariffa occupazioni permanenti per la fornitura di servizi di pubblica utilità

- 1) Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la tariffa forfetaria prevista dall'Art. 1 comma 831 L. 160 del 27/12/2019.
- 2) L'ammontare del canone dovuto all'Ente non può essere inferiore a euro 800,00.
- 3) Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio di rete.
- 4) Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze.
- 5) Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.
- 6) Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

CAPO II – TIPOLOGIA DELLE OCCUPAZIONI

ART. 20 – Occupazioni dei pubblici esercizi

- 1) L'occupazione di suolo pubblico dei pubblici esercizi con tavolini, sedie, ombrelloni ed annessi paraventi trasparenti, fioriere e pedane a livello deve realizzarsi di norma davanti all'esercizio del concessionario, salvo oggettive esigenze di transito e viabilità pedonale, e nell'ipotesi in cui il richiedente sia in grado di garantire un'adeguata sorveglianza dell'area oggetto di occupazione e sussista comunque una adeguata visibilità della stessa dal locale principale e sia garantito il sicuro transito pedonale. **Il suolo pubblico concesso deve essere obbligatoriamente delimitato da elementi di arredo che racchiudano rigorosamente l'area oggetto di occupazione.**
- 2) Presupposto al rilascio dell'autorizzazione è che il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale, alla quale deve essere riservato uno spazio minimo di metri 2.00, nel rispetto delle condizioni previste dal Codice della Strada.
- 3) Non sono consentite occupazioni sul lato della strada opposto a quello dove si trova l'esercizio di somministrazione del richiedente, salvo che la strada si trovi in un'area pedonalizzata o in una strada urbana

a senso unico di marcia e ad una sola corsia. I requisiti di cui sopra si intendono realizzati nel caso in cui, sull'area interessata dall'occupazione, si affaccino porte e/o finestre di uso esclusivo del richiedente.

4) Nel caso di più richieste riguardanti contemporaneamente lo stesso suolo pubblico, lo spazio occupabile è suddiviso tra i richiedenti in base alla superficie di somministrazione di ciascuno.

5) L'occupazione deve presentare di regola carattere di continuità, senza interruzioni o frazionamenti, fatte salve oggettive esigenze di accesso, transito, viabilità, ecc.

6) Quando l'esercizio è chiuso, il titolare del provvedimento di concessione è tenuto a rimuovere gli arredi ovvero a garantirne l'ordinata disposizione sul suolo pubblico.

ART. 21 – Occupazione per gli esercizi di vicinato e artigianali

1) È consentita l'occupazione di suolo pubblico, da parte degli esercizi di vicinato ed artigianali, ivi compresi tavoli e sedute, con modalità tali da realizzare l'esclusivo consumo all'aperto dei prodotti di gastronomia da parte della propria clientela, senza servizio e con stoviglie a perdere.

ART. 22 – Occupazioni con stazioni radio base per i servizi di telefonia mobile

1) Le occupazioni di suolo pubblico con stazioni radio base per i servizi di telefonia mobile devono essere conformi, oltre che alla normativa nazionale e regionale vigente, anche alle disposizioni contenute nel regolamento di localizzazione vigente. Esse devono essere autorizzate mediante sottoscrizione di apposita convenzione a cura del dirigente pro tempore dell'Ufficio Patrimonio del Comune.

ART. 23 – Dissuasori della sosta

1) A protezione dei passi carrabili è possibile autorizzare, previa richiesta del titolare dell'autorizzazione, l'installazione di paletti e la realizzazione di segnaletica orizzontale per la dissuasione della sosta.

ART. 24 – Manifestazioni ed eventi

1) Per manifestazioni ed eventi, si intendono le attività di spettacolo o di intrattenimento ovvero di sensibilizzazione legate a scopi di natura politica, sindacale, culturale, scientifica, religiosa, benefica, sportiva, sociale, commerciale, promozionale che si svolgano nel territorio cittadino.

2) L'istanza per l'occupazione deve essere presentata in forma scritta all'ufficio competente almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'occupazione, ad eccezione delle iniziative localizzate nelle piazze storiche del centro cittadino per le quali la richiesta dovrà essere presentata almeno 30 giorni prima. La concessione di suolo pubblico non sostituisce eventuali provvedimenti di competenza di altri Enti e Settori della Città (ordinanze di viabilità, autorizzazioni ambientali, licenze di pubblica sicurezza, le sorgenti sonore). In particolare, qualora nell'ambito della manifestazione sia prevista la presenza, di attività commerciali per la vendita o la somministrazione di prodotti alimentari dovranno essere acquisite le necessarie autorizzazioni commerciali e sanitarie.

3) La domanda dovrà essere corredata dal progetto dell'attività, dalla descrizione dell'allestimento, dalla planimetria dettagliata dell'occupazione e dovrà indicarne la durata, specificando i tempi di montaggio, la durata dell'evento ed i tempi di smontaggio.

4) Durante lo svolgimento delle manifestazioni, il titolare, o un suo rappresentante, deve essere sempre presente o comunque facilmente reperibile e deve costantemente vigilare affinché siano rispettate le prescrizioni impartite nel caso specifico a tutela dell'igiene e della sicurezza pubblica, con particolare riferimento al rispetto dei limiti in materia sanitaria, gli stessi sono svincolati dopo il collaudo, con esito favorevole, dei luoghi occupati.

ART. 25 – Attività di propaganda elettorale

1) L'occupazione con banchi e tavoli di propaganda durante il periodo di propaganda elettorale, ossia durante i trenta giorni successivi al decreto di indizione dei comizi elettorali, è disciplinata dalle leggi speciali in materia elettorale.

ART. 26 – Attività di sensibilizzazione, divulgazione di idee, raccolta di fondi ed oggetti a scopo di beneficenza

1) Tali attività sono soggette alle norme di occupazione suolo pubblico quando comportano il collocamento sul suolo pubblico di banchi e tavoli per finalità politiche, sindacali, culturali, scientifiche, religiose, benefiche, sportive o sociali, senza scopo di lucro.

2) Ogni singola concessione di suolo ha durata massima di cinque giorni anche non consecutivi e non potrà superare le dimensioni massime di metri tre per tre.

ART. 27 – Occupazione per comizi e raccolta firme

1) La concessione per l'occupazione di aree o spazi pubblici per la raccolta di firme relative a petizioni, proposte di legge di iniziativa popolare o di referendum, nonché per comizi in periodi diversi da quelli che precedono elezioni o referendum, è rilasciata previa verifica della compatibilità con le esigenze della circolazione pedonale e veicolare.

2) La concessione deve essere richiesta almeno cinque giorni prima.

3) Per ragioni di ordine pubblico potrà essere richiesto parere ai competenti organi di pubblica sicurezza.

ART. 28 – Riserve di parcheggio per strutture ricettive

1) In corrispondenza degli accessi principali delle strutture ricettive può essere richiesta l'occupazione di suolo pubblico al fine di consentire la fermata dei veicoli per il tempo strettamente necessario alle operazioni di movimentazione dei bagagli e del transito pedonale, con esclusione della sosta.

2) La concessione non potrà avere una durata superiore ad un anno ed è comunque rinnovabile. Essa può essere rilasciata per uno spazio, immediatamente antistante l'esercizio, di lunghezza non superiore a metri lineari dodici e di superficie non superiore a metri quadrati venticinque. L'area deve essere opportunamente segnalata ed identificata, a cura e spese del titolare della concessione, secondo le prescrizioni indicate nella concessione stessa.

3) La riserva di parcheggio è valida per il periodo di esercizio dell'attività e determina divieto di occupazione per i soggetti non aventi diritto.

ART. 29 – Spettacoli viaggianti

1) Per spettacoli viaggianti si intendono tutte le attività spettacolari, intrattenimenti, le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, a carattere temporaneo o permanente e a scopo esemplificativo:

a) giostre e attrazioni di varia tipologia e metratura;

b) circhi e arene - attrezzature mobili ricoperte principalmente da un tendone sotto il quale si esibiscono artisti, clown, acrobati e ginnasti, e piccoli complessi a conduzione familiare privi di copertura;

c) auto-moto acrobatiche - evoluzioni eseguite da piloti specialisti, in aree appositamente predisposte con gradinate separate dalla pista;

d) carovane di abitazione di proprietà degli operatori dello spettacolo viaggiante: case mobili, camper, autocarri e tir.

2) L'autorizzazione per lo svolgimento delle attività di spettacolo viaggiante e la relativa concessione per l'occupazione di suolo pubblico sono disciplinate dal vigente regolamento in materia.

3) L'attività di spettacolo viaggiante in occasione di manifestazioni sportive, musicali o di altro genere, è sempre soggetta ad apposite autorizzazioni nel rispetto delle disposizioni generali in materia di pubblica sicurezza, del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.

ART. 30 – Feste di via

1) Le feste di via consistono in manifestazioni, svolte in una o più vie organizzate da Associazioni aventi per scopo la creazione di un rapporto diretto tra le realtà commerciali e il territorio, nonché la realizzazione di momenti di aggregazione culturale e sociale. Le feste di via sono deliberate con provvedimento dall'Amministrazione comunale.

ART. 31 – Promozioni commerciali

1) L'occupazione di suolo pubblico può essere richiesta per attività di promozione economica destinate esclusivamente ad informare su proposte commerciali. È vietata la contestuale attività di vendita.

ART. 32 – Occupazioni per vendita temporanea accessoria a manifestazioni

1) L'attività di vendita al dettaglio di prodotti o di somministrazione di prodotti alimentari su area pubblica in occasione di manifestazioni sportive, musicali o di altro genere, effettuata su aree limitrofe all'evento è soggetta ad apposita autorizzazione commerciale e relativa concessione di occupazione di suolo pubblico. Essa è consentita per la sola durata dell'evento.

ART. 33 – Occupazione con elementi di arredo

1) A quanti esercitano attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi d'arredo (quali, ad esempio, vasi ornamentali e fioriere, porta menù), a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale, alla quale deve essere riservato uno spazio minimo di metri due e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi.

2) Analoga occupazione può essere autorizzata, alle stesse condizioni anche a privati cittadini che intendono, in tal modo, migliorare la situazione ambientale della via in cui risiedono.

3) La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo, sottoscritta da quanti partecipano o sono comunque interessati all'iniziativa, deve essere corredata di idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché le modalità dell'occupazione e la durata della medesima. La domanda dovrà essere presentata almeno venticinque giorni prima dell'occupazione.

4) Le concessioni previste dal presente articolo sono subordinate al parere favorevole dei competenti uffici comunali in materia di decoro e arredo urbano.

5) La sola collocazione di due fioriere ai lati dell'ingresso dell'attività commerciale non è subordinata ai pareri purché l'occupazione non superi 0,70 mq. complessivi.

ART. 34 – Esposizione merci fuori negozio

1) A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti sulla pubblica via può essere rilasciata la concessione di occupazione suolo pubblico per esporre merci, nel rispetto delle norme d'igiene, purché il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale, alla quale deve essere riservato uno spazio minimo di metri 2.00, nel rispetto delle condizioni previste dal Codice della Strada.

2) L'esposizione di prodotti ortofrutticoli freschi, prodotti della pesca, molluschi e bivalvi o di prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non, deve avvenire secondo le prescrizioni previste dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 03/04/2002 "Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche", e del Regolamento (CE) N. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29/04/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari.

3) La concessione di cui al presente articolo è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso.

ART. 35 – Occupazioni con strutture pubblicitarie

1) Fermo restando quanto in proposito disposto dal Codice della Strada, i mezzi pubblicitari di qualsiasi tipo o dimensione non possono essere collocati, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico senza preventiva specifica autorizzazione all'installazione del mezzo pubblicitario che costituisce concessione all'uso dell'area pubblica.

ART. 36 – Occupazioni del soprassuolo

1) Senza specifica autorizzazione comunale non è consentita la collocazione di elementi la cui proiezione verticale insiste sul suolo quali, a titolo semplificativo, tende solari, bracci, fanali e simili.

ART. 37 – Occupazioni per traslochi

1) L'occupazione per traslochi è l'occupazione con veicoli, piattaforme ed autoscale per l'effettuazione delle operazioni di carico e scarico di beni mobili oggetto di trasporto da un luogo ad un altro.

2) Chi, in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte di suolo pubblico deve presentare istanza almeno cinque giorni prima con l'indicazione del luogo e del periodo di occupazione.

- 3) Nel caso in cui le operazioni di trasloco prevedano la chiusura al traffico di una via o comportino problematiche alla viabilità, le istanze dovranno essere presentate almeno quindici giorni
- 4) L'area oggetto di concessione deve essere opportunamente segnalata ed identificata.

ART. 38 – Occupazione per lavori edili

- 1) L'occupazione del suolo pubblico può essere rilasciata per l'esecuzione di lavori edili e altri interventi, effettuati con o senza l'ausilio di mezzi di supporto.
- 2) Le sedi stradali interessate dal cantiere e le zone limitrofe dovranno essere mantenute in condizioni di sicurezza tali da garantire una circolazione veicolare e pedonale sicura e priva di insidie. A tal fine, il direttore dei lavori, in relazione all'area oggetto del cantiere deve:
 - a) garantire il decoro, la pulizia e la sicurezza rispetto al transito dei veicoli e mezzi d'opera afferenti al cantiere;
 - b) assicurare la manutenzione dei tratti di strada interessati dal transito dei veicoli;
 - c) curare la pronta rimozione delle situazioni di pericolosità;
 - d) predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni a persone e beni.
- 3) Non sono consentiti scarichi e depositi di materiali sull'area pubblica senza la necessaria concessione di suolo pubblico.
- 4) Nello svolgimento dei lavori edilizi dovranno essere rispettate le norme contenute nei regolamenti della Città in materia di edilizia, verde, gestione rifiuti e pubblicità.
- 5) Le aree concesse per lavori edili non possono essere utilizzate per lo stazionamento di veicoli, ad eccezione delle macchine operatrici.

ART. 39 – Occupazioni per cantieri e scavi stradali

- 1) Le occupazioni temporanee di spazio pubblico relative a cantieri e scavi stradali per la posa e la manutenzione di condutture, cavi ed impianti in genere, non possono avere svolgimento senza preventiva concessione di occupazione suolo pubblico.
- 2) La superficie di occupazione è determinata tenendo conto delle dimensioni effettive dell'area di cantiere, sottratta all'uso pubblico.
- 3) La durata delle suddette occupazioni può essere suddivisa in base alle diverse fasi di lavorazione (scavo, installazione, ripristino provvisorio, ripristino definitivo).
- 4) Le attività relative devono svolgersi nel rispetto del vigente Regolamento in materia di manomissioni e ripristini.
- 5) Le sedi stradali interessate dal cantiere e le zone limitrofe dovranno essere mantenute in condizioni di sicurezza tali da garantire una circolazione veicolare e pedonale sicura e priva di insidie. A tal fine il direttore dei lavori, in relazione all'area oggetto del cantiere deve:
 - a) garantire il decoro, la pulizia e la sicurezza rispetto al transito dei veicoli e mezzi d'opera afferenti al cantiere;
 - b) assicurare la manutenzione dei tratti di strada interessati dal transito dei veicoli;
 - c) curare la pronta rimozione delle situazioni di pericolosità;
 - d) predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni a persone e beni.
- 6) Non sono consentiti scarichi e depositi di materiali sull'area pubblica senza la necessaria concessione di suolo pubblico.
- 7) Nello svolgimento dei lavori edilizi dovranno essere rispettate le norme contenute nei regolamenti della gestione rifiuti.

ART. 40 – Occupazione per lavori di pubblica utilità ed urgenza

- 1) Qualora si renda necessario occupare parte del suolo per la effettuazione di interventi di manutenzione di strutture o impianti sotterranei utilizzati per la erogazione di servizi di pubblica utilità, l'ente erogatore del servizio o l'impresa cui è stato appaltato l'intervento, deve darne comunicazione alla Polizia Municipale nonché, quando l'intervento comporti manomissione del suolo pubblico, ai competenti uffici comunali.
- 2) La comunicazione di cui al comma 1, contenente la precisa indicazione del luogo interessato dall'intervento, le modalità di esecuzione del medesimo e la sua durata (data di inizio e di ultimazione), deve essere data tempestivamente, al fine di consentire, ove occorra, la predisposizione dei provvedimenti necessari in materia di circolazione stradale. L'Amministrazione Comunale può disporre in merito alla

programmazione degli interventi al fine di ridurre i disagi conseguenti. Ove si tratti di intervento di urgenza, la comunicazione può essere data a mezzo telefono o telefax, nel momento in cui l'intervento viene effettuato.

3) Quando l'intervento interessi strade aperte al pubblico transito, veicolare o pedonale, si devono osservare scrupolosamente le prescrizioni del Codice della strada. Analoghe prescrizioni si devono osservare in ogni circostanza in cui l'intervento si effettui su suolo pubblico o di uso pubblico, ancorché non aperto alla circolazione veicolare, quando le circostanze di tempo e di luogo lo impongano a salvaguardia della incolumità pubblica e privata.

ART. 41 – Occupazione con impianti di distribuzione carburante

1) Per l'installazione di impianti di distribuzione carburante, complessi commerciali unitari costituiti da uno o più apparecchi di erogazione automatica di carburante per autotrazione, dai relativi serbatoi, dai servizi e dalle attività accessorie, deve essere presentata istanza all'ufficio tecnico, per l'ottenimento di permesso di costruire che costituisce presupposto per l'occupazione di suolo pubblico.

2) Le opere devono essere conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, del Regolamento edilizio e in generale della normativa ambientale, urbanistica ed edilizia vigente e della normativa speciale in materia di impianti di carburanti.

3) Le opere, finché esistenti, dovranno essere conservate secondo le modalità precisate nel permesso di costruire, che costituisce presupposto per l'occupazione di suolo pubblico. Ogni eventuale modificazione dovrà essere previamente autorizzata dall'Amministrazione.

ART. 42 – Occupazione con opere edilizie a titolo precario

1) Per la costruzione di opere edilizie a titolo precario (quali a titolo esemplificativo intercapedini, griglie, pensiline, vetrine, bacheche, lucernari, rampe, cabine foto e telefoniche, armadi tecnologici e centrali termiche) deve essere presentata istanza presso gli uffici competenti per l'ottenimento di permesso di costruire, che costituisce presupposto per l'occupazione suolo pubblico.

2) Le opere devono essere conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, del Regolamento edilizio e in generale della normativa ambientale, urbanistica ed edilizia vigente.

3) Le opere, finché esistenti, dovranno essere conservate secondo le modalità precisate nel permesso di costruire, che costituisce presupposto per l'occupazione di suolo pubblico. Ogni eventuale modificazione dovrà essere previamente autorizzata dall'Amministrazione.

ART. 43 – Occupazioni di altra natura

1) Le occupazioni di natura diversa da quelle espressamente previste dal presente Regolamento possono essere concesse previo parere favorevole dei competenti uffici comunali in relazione allo scopo, alle caratteristiche, alle modalità ed alla durata dell'occupazione.

CAPO III – PASSI CARRABILI

ART. 44 – Passi carrabili

1) Per passo carrabile si intende l'insieme delle opere e degli apprestamenti atti a collegare un'area privata laterale, idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli, ad un'area aperta all'uso pubblico. Sono passi carrabili gli accessi ad aree destinate all'esposizione, vendita, manutenzione dei veicoli.

2) I passi carrabili sono occupazioni permanenti di durata indefinita, che necessitano dell'autorizzazione, ma non del rinnovo della stessa per ognuno degli anni successivi.

3) Nel caso in cui il condominio orizzontale, sia costituito da due o più proprietari il canone sarà dovuto, ove richiesto, dai singoli proprietari secondo quote ugualmente ripartite.

4) Le autorizzazioni per l'apertura di nuovi passi carrabili saranno di competenza solo dell'Ufficio Tecnico Comunale. L'ufficio Tecnico, acquisito il nulla osta sulla viabilità dal Comando di Polizia Municipale, rilascerà l'autorizzazione. Al Comando di Polizia Urbana sarà demandato solo il compito di sanzionare secondo le norme del Codice della Strada qualora l'accesso al passo carrabile sia ostacolato da veicoli parcheggiati.

5) Sono da considerarsi a tutti gli effetti dei passi carrabili quelli privi di autorizzazione assoggettati al pagamento del canone. In questi casi viene richiesta domanda in sanatoria presentando l'attestazione dei pagamenti effettuati.

- 6)** I passi carrabili devono essere ubicati in modo tale da non arrecare intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni sulla strada, facilitare le manovre dei veicoli in ingresso o in uscita dal passo carrabile, rispettare le norme regolamentari.
- 7)** In caso di locali o aree prospicienti su portici, il passo carrabile si intende ubicato fra l'area privata ad uso pubblico e la strada pubblica. In caso di locali o aree prospicienti strade o parcheggi privati ad uso pubblico il passo carrabile si intende ubicato fra l'area privata o locale adibito alla sosta o al transito dei mezzi e la strada o parcheggio privato ad uso pubblico.
- 8)** Non possono essere realizzati passi carrabili in quelle aree che intralciano la viabilità dei veicoli e dei pedoni.
- 9)** Nelle strade urbane il passo carrabile deve distare almeno Mt. 12,00 dall'intersezione stradale più vicina.
- 10)** Nelle strade extraurbane la distanza minima è di Mt. 30,00 indipendentemente dalla capienza dei posti auto.
- 11)** Qualora il passo carrabile è a servizio di un immobile con destinazione d'uso industriale e l'accesso dei veicoli a pieno carico superano 3,5 tonnellate la distanza dalle intersezioni dovrà essere ampliata.
- 12)** I passi carrabili delle aree e degli edifici aventi una capacità fino a 16 posti auto devono avere una larghezza minima di mt. 3,00. Tale larghezza è ridotta fino a Mt. 2,10 in caso di limitazioni costruttive. I passi carrabili che hanno una capacità di posti auto uguale a 17 ma non superiore a 100 devono avere una larghezza minima di Mt. 5,00. In caso di posti auto superiori a 100, gli ingressi e le uscite devono avere una larghezza minima di Mt. 3,00 e devono essere ben illuminati.
- 13)** I passi carrabili devono consentire l'accesso ad un'area laterale che sia idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli. Il passo carrabile, quando l'accesso dei veicoli avviene direttamente dalla strada, deve essere realizzato in modo da facilitare l'immissione rapida dei veicoli nella proprietà laterale. Pertanto il cancello o la serranda dovrà essere arretrato allo scopo di consentire la sosta fuori la carreggiata. Nel caso che non sia possibile per impossibilità costruttive si deve optare per l'apertura automatica dei cancelli.
- 14)** Per i passi carrabili esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, possono essere soggetti a richiesta di adeguamento della struttura alle disposizioni in esso previste, per esigenze di interesse pubblico e/o se le stesse strutture comportino problemi alla circolazione (per esigenze di mutato traffico veicolare), alla sicurezza, al passaggio pedonale con particolare riguardo al passaggio dei diversamente abili o contrastino con le esigenze di decoro urbano ed ambientale e i predetti problemi o contrasti non possano essere risolti o sanati mediante modifiche alla struttura.

ART. 45 – Titolo autorizzativo

- 1)** L'autorizzazione deve essere rilasciata al proprietario. Per i condomini di diritto (art.1129 codice civile) all'Amministratore pro-tempore per nome e per conto dei condomini. Per i condomini di fatto, andrà prodotta una delega sottoscritta da tutti i condomini in cui si individua un soggetto, al quale sarà rilasciata l'autorizzazione ad agire, per nome e per conto di tutti. In caso che per l'accesso al passo carrabile, occorre transitare su proprietà altrui la richiesta deve essere presentata dall'interessato con il consenso unanime di tutti i proprietari. L'autorizzazione al passo carrabile deve essere richiesta anche quando la servitù è di pubblico passaggio.
- 2)** La fine dei lavori deve essere comunicata dal titolare dell'autorizzazione all'Ufficio Tecnico, che previa verifica di conformità, rilascia il segnale indicativo del passo carrabile che deve essere esposto. In caso di revoca del titolo autorizzato il segnale indicativo viene restituito all'ufficio che lo ha rilasciato. Se i lavori di apertura del passo carrabile non vengono eseguiti entro il termine indicato dall'autorizzazione, essa viene revocata, eccetto la possibilità di concedere una proroga per altri 30 giorni, su richiesta dell'interessato. In caso di cambio di destinazione d'uso che renda l'area non idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli, il titolo è revocato.

ART. 46 – Richiesta di apertura e Autorizzazione alla costruzione

- 1)** Sulle strade all'interno dei centri abitati, sia esse di proprietà comunali o provinciali, senza la preventiva autorizzazione del Comune e del proprietario della strada, non possono essere costruiti nuovi passi carrabili, né possono essere apportate trasformazioni o variazioni a quelli esistenti
- 2)** I passi carrabili relativi a nuove costruzioni previsti nelle concessioni edilizie si intendono autorizzati. L'interessato deve dimostrare di aver corrisposto tutti i diritti di spese nella misura stabilita, ed è obbligato a

porre l'apposito cartello identificativo recante la numerazione progressiva dell'autorizzazione e il logo dell'Amministrazione.

3) Colui che intende realizzare nel territorio comunale un passo carrabile deve presentare apposita domanda al Protocollo Generale per ottenerne l'autorizzazione. La domanda redatta utilizzando stampati stilati dall'Ufficio Tecnico deve contenere a pena di nullità:

- a) le generalità, la residenza ed il codice fiscale del richiedente;
- b) luce del passo carraio;
- c) distanza del passo carraio dalla più vicina intersezione;
- d) eventuale esistenza dell'arretramento per consentire la sosta di un veicolo in attesa d'ingresso o del sistema di apertura automatizzata oppure richiesta di derogabilità, previa verifica da parte dell'Ufficio Tecnico, perché in presenza di strada senza uscita o traffico estremamente limitato;
- e) la ricevuta dei versamenti, se dovuti, per diritti di sopralluogo e di istruttoria e per spese di rilascio del cartello;
- f) la dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento;
- g) la sottoscrizione da parte del richiedente o del legale rappresentante.

4) Le domande in difetto dei requisiti previsti, verranno respinte fatto salvo le eventuali integrazioni richieste, da produrre entro il termine di 30 giorni dal ricevimento da parte dell'Ufficio Tecnico.

5) Possono essere aperti passi carrabili provvisori, sia sulle vie urbane che su quelle extraurbane, per periodi temporanei che non devono superare 8 mesi, ma rinnovabili per lo stesso periodo in caso che non siano terminati i lavori edili per i quali è stato richiesto il passo carrabile. Le norme previste per i passi carrabili permanenti, devono essere osservate anche da quelli temporanei. I richiedenti devono presentare la domanda, versare un contributo unico forfetario, ricevendo il segnale del passo carrabile integrato dagli estremi della concessione e la scadenza dell'autorizzazione.

6) Per coloro, che all'entrata in vigore del presente regolamento, non hanno l'autorizzazione, possono presentare entro 90 giorni la domanda di autorizzazione in sanatoria. Dopo tale termine dovrà essere richiesta una nuova autorizzazione. L'Amministrazione per questi passi carrabili concede l'autorizzazione senza ulteriori prescrizioni, fatto salvo il caso che possano arrecare danni alla circolazione dei veicoli o dei pedoni. In tal caso l'Ufficio Tecnico può subordinare il rilascio dell'autorizzazione ad eventuali prescrizioni a carico del richiedente.

7) Per i passi carrabili "a raso", qualora gli interessati facciano richiesta di apposito cartello segnaletico per il divieto di sosta sull'area antistante gli accessi, a norma del Codice della Strada, il rilascio dell'autorizzazione è subordinata al solo pagamento del corrispondente costo del cartello. Il canone annuale, per questa tipologia di occupazione è determinato dallo specifico coefficiente previsto nell'allegato tariffario del presente regolamento.

8) I titolari delle autorizzazioni sono tenuti al rispetto dal vigente Regolamento e sono responsabili in solido per eventuali danni arrecati agli impianti ed altro. Sono obbligati a comunicare qualsiasi variazione della titolarità all'Ufficio Tecnico.

9) I titolari sono inoltre obbligati:

- a) esibire, a richiesta degli addetti comunali, l'atto che autorizza il passo carrabile;
- b) rispettare quanto previsto nell'autorizzazione e nel presente Regolamento;
- c) esporre in modo visibile il cartello fornito dall'Amministrazione Comunale entro 30 giorni dal suo rilascio e di rimuovere ogni altro cartello o indicazione fuorviante o comunque non conforme al Codice della Strada.

CAPO IV – COLLOCAZIONE DI STRUTTURE PRECARIE ED AMOVIBILI IN AREA PUBBLICA

ART. 47 – Ambito di applicazione

1) Il presente capo disciplina la collocazione su suolo pubblico di strutture precarie ed amovibili asservite esclusivamente e direttamente alla ricezione di utenti di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

2) Le caratteristiche igienico sanitarie restano disciplinate dalla vigente normativa sanitaria.

ART. 48 – Definizione di struttura precaria ed amovibile

1) Si definiscono strutture precarie ed amovibili quei manufatti collocati o fissati su suolo pubblico, senza fondamenta, come verande, incluse le tende solari infisse al suolo, gazebo e pergolati.

2) Non sono da intendersi incluse tra le strutture precarie amovibili le pedane e le tende solari a sbraccio.

- 3) All'interno della struttura precaria è ammessa l'installazione di pedane a livello in caso di eccessiva pendenza.
- 4) La concessione del suolo pubblico per la collocazione di strutture o attrezzature disciplinate dal presente regolamento verrà rilasciata solo previa assenza di morosità per canoni e tributi comunali, che dovrà essere autocertificata dal richiedente e verificata, prima del rilascio dell'autorizzazione.

ART. 49 – Tipologia della zona e dei siti

- 1) Le installazioni di cui trattasi sono consentite nel rispetto della collocazione su marciapiedi non delimitanti carreggiate soggette a traffico intenso.
- 2) La struttura precaria ed amovibile non sarà ammissibile in aree o a ridosso delle stesse destinate anche solo stagionalmente a manifestazioni ed in prossimità di spazi già assegnati all'esercizio di commercio su aree pubbliche. Non possono essere installate strutture precarie in aree destinate a mercato o a manifestazioni individuate dall'Amministrazione in qualsiasi orario.
- 3) L'installazione, incluso il centro storico, è consentita purché su suolo pubblico, non sottratto alla circolazione, alla sosta o al verde pubblico d'arredo e purché conformi ai regolamenti igienico sanitari e non in contrasto con prescrizioni urbanistiche o con vincoli culturali e/o ambientali.
- 4) Si considera adiacente al locale dell'esercizio, la struttura precaria ed amovibile posta anche soltanto sopra o in adiacenza al marciapiede posto davanti al locale dell'esercizio. Ove invece non sussista una soluzione della continuità tra la struttura precaria ed amovibile ed i locali (interposizione di una via) l'installazione della struttura è ammissibile, fatti salvi gli esiti dell'istruttoria, solamente ove la via interposta sia esclusa dalla viabilità veicolare (zona pedonale).
- 5) Le strutture precarie ed amovibili possono infatti essere collocate solo in spazi pedonali protetti (marciapiedi, piazze, banchine, zone pedonali o a traffico limitato).
- 6) Nel rispetto delle norme del Codice della Strada, ed in particolare dell'art. 20, l'occupazione dei marciapiedi può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, in adiacenza di fabbricati secondo quanto sopra descritto, e sempre che venga garantita una fascia di rispetto per il passaggio dei soggetti diversamente abili.

ART. 50 – Tipologia di strutture precarie ed amovibili

- 1) Sono oggetto del presente regolamento le seguenti strutture:
- a) gazebo, verande e tende solari ancorate al suolo: altezza massima 3,50 metri. La struttura portante in alluminio o legno, secondo quanto stabilito nel successivo articolo, può essere aperta su tutti i lati o con tamponamento laterale fisso, sino ad una altezza di 1,50 metri, con materiali quali vetro, plexiglass o similari comunque facilmente amovibili. La pavimentazione dovrà essere facilmente amovibile e comunque tale che la sua installazione e rimozione non arrechi danni di qualunque genere o tipo alle pavimentazioni esistenti. I manufatti non dovranno alterare le tipologie e le caratteristiche costruttive degli edifici esistenti, ossia non dovranno contrastare con la tipologia del fabbricato del pubblico esercizio e degli altri edifici limitrofi. Ogni caso sarà valutato singolarmente in rapporto alla peculiarità del sito e degli edifici e quindi giudicato dalla conferenza dei servizi compatibile o meno. In presenza di più pubblici esercizi potrà essere prevista una soluzione unitaria;
- b) Pergolati ad aria passante: altezza massima tre metri. La struttura deve essere costituita da montanti e travi in legno, alluminio o ghisa a sostegno di piante rampicanti. La struttura, che non dovrà avere né grondaie né pluviali, potrà essere tamponata sino ad una altezza massima di m. 1,50 con materiali quali vetro, plexiglass o similari e comunque facilmente amovibili;
- c) Tende parasole a sbraccio: altezza massima tre metri. In tutte le vie o piazze sprovviste di marciapiede la sporgenza dal profilo murario esterno non dovrà essere superiore a metri lineari 0,80; qualora invece sia presente il marciapiede la tenda potrà essere aggettante fino al filo dello stesso. L'altezza della tenda, ivi compreso eventuali frange e le strutture mobili o fisse di sostegno dal piano di calpestio (marciapiede o sede stradale), non dovrà essere inferiore a metri 2,20. Non è ammesso il tamponamento laterale.

ART. 51 – Caratteristiche delle strutture precarie ed amovibili

- 1) Le strutture precarie ed amovibili di cui all'articolo precedente devono conformarsi alle seguenti prescrizioni:

- a) Le strutture precarie ed amovibili potranno avere un'estensione non superiore alla larghezza della facciata del pubblico esercizio e comunque per un totale non superiore a 25 metri quadrati nel centro storico estendibile sino ad un massimo di 60 metri quadrati sul resto del territorio. In ogni caso è vietata l'installazione su aree destinate a parcheggio. La deroga al limite disposto dall'articolo 20 del Codice della Strada, per il quale l'ampiezza della struttura precaria ed amovibile non deve superare la metà del marciapiede sul quale è allocata, deve intendersi eccezionale ed è soggetta all'acquisizione, in sede di valutazione, dei pareri favorevoli, con valutazione congiunta, dell'ufficio tecnico e del Comando di Polizia Locale;
- b) La struttura precaria ed amovibile e le sue pertinenze accessibili al pubblico devono osservare tutte le prescrizioni in materia di superamento di barriere architettoniche ivi compresa la dotazione di spazi fruibili da soggetti diversamente abili e dei relativi ausili;
- c) E' richiesto il rispetto dei limiti di superficie di sistemazione esterna e delle garanzie di facilità di accesso pedonale e carrabile;
- d) Le strutture precarie ed amovibili devono essere realizzate in materiali quali legno, alluminio, ghisa. Deve sempre, comunque, essere garantita la concreta temporaneità dell'opera e la possibilità di sua pronta e facile rimozione. Gli arredi all'interno delle dette strutture precarie ed amovibili e gli arredi delle verande e gazebo dovranno rispondere a criteri di funzionalità e decoro ed in sintonia sia con la struttura che li ospita che con il contesto urbano circostante. Il parere estetico e di decoro è espresso in sede di Conferenza di servizi;
- e) Non sono consentite forme pubblicitarie e l'apposizione di insegne, a meno che non si tratti di scritte o immagini relativi al nome dell'attività che si esercita;
- f) Tutte le strutture precarie ed amovibili dovranno essere realizzate con strutture facilmente smontabili e/o amovibili e sempre previa acquisizione del titolo abilitativo, è consentito attrezzare l'area limitrofa alla struttura precaria ed amovibile con elementi di arredo quali fioriere o barriere anti smog, che siano comunque omogenei all'arredo urbano circostante la cui altezza non sia superiore a 1,50 metri;
- g) È vietato invece interessare il suolo pubblico attiguo alla struttura precaria ed amovibile con affissioni, esposizioni, occupazioni di qualsiasi altro genere atte a pregiudicare la visibilità per il traffico veicolare e/o pedonale o la segnaletica;
- h) Eventuali sistemi di riscaldamento dovranno essere collocati all'interno dell'area occupata.

ART. 52 – Prescrizioni particolari

- 1) La profondità della struttura non deve superare la metà di quella del marciapiede.
- 2) Ove vi siano più esercizi commerciali adiacenti, la lunghezza (in facciata) per ciascuno non può superare quella corrispondente dei locali di pertinenza. Non è consentita l'occupazione degli spazi adiacenti gli altri esercizi commerciali.
- 3) Nel rispetto delle particolari caratteristiche geometriche della strada, determinate dalla presenza di alberature, aiuole o altro arredo urbano che non consentirebbe il lineare transito dei pedoni in caso di installazione in adiacenza dei locali, devono essere oggetto di valutazione, le prescrizioni atte a garantire l'incolumità dei pedoni in rapporto alla presenza dei manufatti da porre in opera non in adiacenza dei locali.
- 4) Per le predette finalità è consentita l'occupazione di suolo pubblico purché venga assicurato il libero ed agevole transito pedonale senza pregiudizio dei soggetti diversamente abili, mediante passaggio di almeno 2,00 metri.
- 5) Nelle fasce di rispetto deve essere stabilito il divieto assoluto di sosta ai veicoli.
- 6) Il passaggio pedonale, al fine di garantire l'incolumità delle persone, deve essere garantito preferibilmente sul lato adiacente gli edifici.
- 7) Per periodi di chiusura del locale superiori a 7 giorni, tavolini, sedute, ombrelloni ed elementi accessori mobili devono essere rimossi. Le installazioni e attrezzature presenti nelle occupazioni devono rispettare tutta la normativa in materia di igiene e sicurezza.

ART. 53 – Manutenzione e responsabilità

- 1) Le strutture di cui al presente regolamento dovranno essere sottoposte, ad esclusiva cura e responsabilità del concessionario e titolare dell'autorizzazione, ad opportuna manutenzione onde garantire l'igiene, l'aspetto estetico, il decoro, la sicurezza e l'incolumità delle persone.

- 2) La responsabilità penale e civile per eventuali danni arrecati a terzi o cose resta a carico del concessionario/autorizzato.
- 3) Qualsiasi modifica da apportare alle strutture suddette (forma, quantità, dimensioni, colori) dovrà essere preventivamente autorizzata.

ART. 54 – SUAP

- 1) L'installazione delle strutture di cui trattasi è soggetta a denuncia allo sportello SUAP secondo quanto disposto dalla normativa di settore.
- 2) Sono fatte salve le disposizioni normative sovra ordinate al quale il presente regolamento si adegua automaticamente.

ART. 55 – Procedimento per il rilascio del provvedimento

- 1) Alla richiesta di autorizzazione, devono essere allegati:
 - a) elaborato di inquadramento con evidenziata l'area di occupazione;
 - b) rappresentazione grafica quotata della installazione, a firma di un tecnico abilitato, in relazione alle dimensioni, all'inserimento della stessa nel contesto circostante (indicare la presenza di segnaletica, semafori, attraversamenti pedonali, cassonetti, aiuole, stalli riservati a particolari categorie ecc.), ai percorsi pedonali e di accesso all'esercizio principale;
 - c) documentazione fotografica rappresentativa dell'area oggetto dell'intervento e di quella immediatamente circostante;
 - d) relazione tecnica, a firma di un tecnico abilitato, di asseveramento della struttura, delle soluzioni che si intendono adottare a garanzia del mantenimento delle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza (materiali utilizzati, resistenza alla spinta del vento e al peso delle persone, stabilità statica, assenza di barriere architettoniche) in merito alle normative vigenti in materia;
 - e) autocertificazione di non avere obbligazioni, pregresse e per l'anno in corso, su imposte, tasse e tributi comunali, che fanno capo alla ditta intestataria richiedente la concessione, a tal fine si provvederà al rilascio dell'autorizzazione soltanto dopo la verifica sulle autodichiarazioni presso i competenti uffici ed, eventualmente, solo dopo la regolarizzazione degli adempimenti tributari previsti dalla legge in ordine ai versamenti e alle dichiarazioni;
 - f) autodichiarazione di aver preso visione e di accettare tutti gli obblighi e le condizioni riportate nel presente regolamento e nel testo coordinato del regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo canone;
 - g) accettazione dell'espressa riserva che l'Amministrazione comunale non assume nessuna responsabilità per danni cagionati a terzi a causa dell'occupazione;
 - h) copia della C.I.L.A. (comunicazione di inizio lavori asseverata) preventivamente trasmessa all'Ufficio Tecnico Comunale.
- 2) Le autorizzazioni di occupazione di suolo pubblico previste dal presente articolo sono rilasciate soltanto dopo il conseguimento, nel termine massimo di 30 giorni, del parere favorevole sul rispetto della sicurezza veicolare e pedonale da parte del Comando di polizia municipale.
- 3) Per ragioni di sicurezza, salute, igiene, decoro ed interesse pubblico, è prevista la revoca o la sospensione dell'occupazione con immediata conseguente rimozione delle attrezzature, a cura e a spese dell'esercente, ove questa sia necessaria fino al perdurare della causa.
- 4) La non conformità alle disposizioni predette, determina la revoca dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico già rilasciata.
- 5) La superficie dell'estensione dovrà essere concessa contemperando le esigenze di spazio pubblico da parte di tutti i soggetti che potrebbero conseguirla in quella data zona.
- 6) La superficie delle occupazioni del presente articolo si cumula con altri tipi di occupazione previste dal presente regolamento fino al massimo di 60 mq.

ART. 56 – Concessione del suolo pubblico per strutture precarie ed amovibili

- 1) La concessione può avere durata variabile fino ad un massimo di cinque anni. Il rinnovo dell'autorizzazione potrà essere richiesto presentando un'autodichiarazione, ai sensi di legge, di persistenza di tutti gli elementi costitutivi che hanno portato al rilascio della precedente autorizzazione. Il mancato rinnovo, così come i

successivi reiterati rinnovi, non comportano alcuna forma di diritto del privato, né possibilità di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione. È esclusa qualsiasi forma di rinnovo tacito dell'autorizzazione.

2) La concessione è subordinata al pagamento del canone da corrispondersi nei termini e con le modalità che saranno comunicate all'interessato.

3) Ciascuna struttura precaria ed amovibile potrà essere installata e la relativa attività potrà avere inizio solo dopo il rilascio del provvedimento di autorizzazione. Il provvedimento non esonera l'interessato dall'onere di comunicare l'ampliamento della superficie di somministrazione.

4) Allo scadere della concessione, salvi i casi di revoca o decadenza, la struttura, eccettuata diversa ed espressa indicazione dell'Amministrazione (proroga della concessione/autorizzazione), dovrà essere rimossa.

5) Il concessionario avrà l'onere di ripristinare la condizione del suolo nello stato in cui si trovava anteriormente all'installazione del manufatto.

6) L'Amministrazione ha la facoltà di revocare la concessione anche prima della naturale scadenza, con preavviso di trenta giorni, fatto sempre salvo termine inferiore nel caso di ragioni di contingenza ed urgenza, per ragioni di interesse pubblico ovvero quando si renda necessario per motivi di viabilità o sicurezza, igiene, decoro, manutenzione, lavori pubblici, o altre esigenze correlate ad interessi prevalenti per la popolazione e la Città.

7) Al concessionario non sarà dovuta alcuna indennità salvo il rimborso della quota di canone già versata afferente al periodo di mancata occupazione.

8) Si determina la revoca dell'autorizzazione/concessione nel caso di mancato pagamento del canone entro i termini stabiliti, salvo che l'interessato non provveda nel termine perentorio di 30 giorni dalla richiesta dell'Ufficio alla eliminazione delle ragioni indicate, nel presente articolo, come causa di decadenza; si dà luogo, altresì alla revoca dell'autorizzazione/concessione nel caso di sublocazione abusiva; e/o nel caso di accertata difformità rispetto all'autorizzazione/concessione rilasciata, come, tra gli altri casi, nel caso di mutamento di destinazione d'uso della struttura, o di modifiche alla struttura non autorizzate, o di occupazione di superficie superiore rispetto a quella autorizzata.

ART. 57 – Autorizzazioni per occupazione suolo pubblico mediante la collocazione di pedane, tavolini e sedie e altre attrezzature

1) Non sono soggette alla procedura stabilita per la realizzazione e la collocazione di strutture precarie ed amovibili:

a) le autorizzazioni per la collocazione di tavolini, sedie, ombrelloni con annessi paraventi trasparenti, pedane a livello ed in generale le attrezzature strettamente connesse al servizio di somministrazione direttamente su suolo pubblico;

b) le autorizzazioni per la collocazione di attrezzature a servizio di attività commerciali e artigianali;

2) Per le suddette autorizzazioni le modalità sono quelle stabilite dai precedenti art. 20, 21 e 34.

ART. 58 – Disposizioni transitorie e finali

1) Le concessioni ed autorizzazioni esistenti sono soggette all'adeguamento della struttura, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, alle disposizioni in esso previste. E' fatta sempre salva, anche per strutture esistenti, la possibilità di revocare il provvedimento prima della sua naturale scadenza per esigenze di interesse pubblico e/o se le stesse strutture comportino problemi alla circolazione (per esigenze di mutato traffico veicolare), alla sicurezza, al passaggio pedonale con particolare riguardo al passaggio dei diversamente abili o, ancora, contrastino con le esigenze di decoro urbano ed ambientale e i predetti problemi o contrasti non possano essere risolti o sanati mediante modifiche alla struttura.

2) Per quanto non espressamente previsto si richiamano le norme vigenti in materia edilizia, commerciale, di igiene, sanità e sicurezza pubblica nonché quelle per la sicurezza stradale.

TITOLO III - DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI

ART. 59 – Tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e loro limitazioni

1) I mezzi finalizzati alla diffusione di messaggi pubblicitari e simili sono suddivisi nelle seguenti categorie di utilizzazione:

- a) MEZZI DESTINATI ALLA PUBBLICITÀ ESTERNA;
- b) MEZZI DESTINATI ALLE COMUNICAZIONI MEDIANTE AFFISSIONI;
- 2) Con riferimento al comma 1 lettera a), sono autorizzabili le seguenti tipologie di impianto:
- a) INSEGNA DI ESERCIZIO: si definisce insegna di esercizio la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere collocata solo parallelamente al senso di marcia dei veicoli, può essere luminosa (per luce propria o per luce indiretta dall'alto verso il basso) o non luminosa. Si applicano inoltre le disposizioni di cui all'articolo 49, comma 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).
- b) PREINSEGNA: si definisce preinsegna la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Può essere collocata solo parallelamente al senso di marcia dei veicoli, non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta. Le dimensioni e le caratteristiche delle preinsegne sono stabilite dall'articolo 48, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada). Si applicano inoltre le disposizioni di cui all'articolo 51, comma 13 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).
- c) CARTELLO PUBBLICITARIO: si definisce cartello pubblicitario un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere collocato solo parallelamente al senso di marcia dei veicoli, può essere luminoso (per luce propria o per luce indiretta dall'alto verso il basso) o non luminoso. Si applicano inoltre le disposizioni di cui all'articolo 49, comma 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).
- d) STRISCIONI, LOCANDINE, STENDARDI: si definisce striscione, locandina e stendardo l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, posto su una superficie di appoggio o comunque mai collocato in posizione perpendicolare al senso di marcia dei veicoli. Tali elementi dovranno essere realizzati in modo da non opporre elevata resistenza al vento tramite opportune forature e materiale permeabile. Può essere illuminato per luce indiretta dall'alto verso il basso. Si applicano inoltre le disposizioni di cui all'articolo 51, comma 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).
- e) SEGNI ORIZZONTALI RECLAMISTICI: si definisce segno orizzontale reclamistico la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici. I segni orizzontali reclamistici sono disciplinati dall'articolo 51, comma 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada). Devono essere realizzati con materiali rimovibili ma ben ancorati, nel momento dell'utilizzo, alla superficie stradale e che garantiscano una buona aderenza dei veicoli sugli stessi.
- f) IMPIANTO A MESSAGGIO VARIABILE: gli impianti a messaggio variabile possono avere una superficie massima di mq 6. Può essere collocato solo parallelamente al senso di marcia dei veicoli. La frequenza di variabilità del messaggio è stabilita dall'articolo 51, comma 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).
- g) PUBBLICITÀ SUI VEICOLI: la pubblicità sui veicoli è disciplinata dall'articolo 57 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).
- h) IMPIANTI PUBBLICITARI DI SERVIZIO: si definisce impianto pubblicitario di servizio qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne para pedonali o simili) recante uno spazio pubblicitario che non

può essere luminoso o illuminato. L'installazione è subordinata alla presentazione di una proposta, secondo le modalità del presente regolamento, che sarà valutata dall'Amministrazione Comunale e quindi regolata da apposita convenzione. L'installazione di pensiline di attesa passeggeri o paline di fermata dei mezzi di trasporto è consentita solo da parte di Ditte concessionarie del trasporto o da esse autorizzate, su tutto il territorio comunale e non dovrà interferire con la viabilità e con i flussi pedonali, nel rispetto delle norme del Codice della Strada. La pensilina non deve causare impedimento alla visibilità e non deve compromettere la sicurezza stradale, e garantendo in ogni caso uno spazio per il flusso pedonale non inferiore a ml. 2,00 tenuto conto dell'arredo urbano esistente. La tipologia delle pensiline dovrà essere omogenea per tipo di linea e comunque essere previste in progetto unitario.

- i) **PUBBLICITÀ NELLE STAZIONI DI SERVIZIO E NELLE AREE DI PARCHEGGIO:** Sulle strade di tipo A e B, come definite dall'art. 2 del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285, la superficie complessiva dei cartelli e mezzi pubblicitari non deve superare l'1% delle aree occupate dalle stazioni e dalle aree medesime, mentre sulle strade di tipo C ed F, definite come sopra, la superficie non può superare il 5%. Sulle strade di tipo D ed E, come definite in precedenza, la superficie complessiva non deve superare il 10% delle aree occupate. Nelle aree di parcheggio è ammessa, inoltre, in eccedenza alle superfici pubblicitarie di cui sopra, la collocazione di altri mezzi pubblicitari abbinati entro il limite di mq. 2 per ogni servizio prestato. La pubblicità nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio poste al di fuori del centro abitato è disciplinata dall'articolo 52 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).
- j) **IMPIANTO DI PUBBLICITÀ O PROPAGANDA:** si definisce impianto di pubblicità o propaganda qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti, né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso (per luce propria o per luce indiretta dall'alto verso il basso) o non luminoso.
- k) **PUBBLICITÀ GIORNALIERA O ITINERANTE:** si definisce pubblicità giornaliera quella effettuata con qualsiasi mezzo, anche in modo ricorrente, per singole giornate, mentre itinerante è quella effettuata mediante circolazione di persone, biciclette e simili con cartelli o altri tipi di mezzi pubblicitari. Per questo tipo di attività è prevista l'applicazione di una tariffa pari ad un decimo della tariffa base applicata per "altri tipi di pubblicità".

3) Il Piano Generale degli impianti pubblicitari è approvato dalla Giunta entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento. Entro il medesimo termine, l'attuale collocazione e distribuzione nel territorio comunale degli impianti pubblicitari, potrà essere rivista ed adeguata a seguito di sopravvenute esigenze di pubblico interesse o di richieste avanzate da privati.

4) Quanto agli impianti per le affissioni di cui al comma 1 lettera b), da utilizzarsi per comunicazioni con finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, la superficie complessiva risulta definita in 415 mq.

5) La quantità degli impianti per i messaggi pubblicitari e per le affissioni compatibili con le esigenze di salvaguardia dell'arredo urbano e del mantenimento all'uso esclusivo dei cittadini degli spazi pubblici sarà determinata ogni 5 anni da un'apposita indagine effettuata dall'ufficio tecnico comunale.

6) L'ente, ai fini della predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari prevede la distribuzione degli impianti pubblicitari, escluse le insegne di esercizio, nonché degli impianti per le pubbliche affissioni su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, alla tutela ambientale, paesaggistica, della circolazione e del traffico ad ogni altro elemento utile a tal fine.

ART. 60 – Caratteristiche dei mezzi pubblicitari e divieti

1) Le caratteristiche dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari devono essere conformi, quando non previsto dal presente Regolamento, all'articolo 49 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

2) Tutti i mezzi pubblicitari luminosi o illuminati indirettamente devono rispettare quanto previsto dalla normativa vigente in materia di risparmio energetico e di riduzione dell'inquinamento luminoso.

3) I messaggi pubblicitari non devono avere contenuto ed immagini lesive del decoro e della morale.

4) Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica avente le caratteristiche previste dall'articolo 53 del

Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada), sulla quale sono riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati:

- a) amministrazione rilasciante;
- b) soggetto titolare;
- c) numero dell'autorizzazione;
- d) data di scadenza.

5) Non sono consentite insegne a "bandiera", ovvero disposte in modo perpendicolare al senso di marcia dei veicoli, fatte salve quelle relative ad impianti di pubblica utilità. La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare ambulatori e posti di pronto soccorso. Per le insegne relative a strutture sanitarie, queste dovranno rispettare le caratteristiche di cui al Decreto n. 657 del 16.06.94 del Ministero della Sanità e quanto da esso disposto.

6) È vietato installare cartelli planimetrici informativi mobili o fissi su tutto il territorio comunale da parte di soggetti diversi dall'Amministrazione Comunale o da essa incaricati.

7) È vietato effettuare, su tutto il territorio comunale, pubblicità mediante volantinaggio, affissione di manifesti sui pali della pubblica illuminazione o della segnaletica stradale, sugli alberi o su qualsiasi altro supporto murale o strutturale. È vietato conferire volantini, opuscoli o altro materiale pubblicitario sotto le porte di accesso, negli androni aperti e nelle cassette per uso pubblicitario poste all'esterno degli immobili private o dei condomini, sul parabrezza o lunotto delle autovetture e comunque negli spazi pubblici o aperti al pubblico. È consentita la sola distribuzione di dépliant commerciali "porta a porta" intesa esclusivamente quale deposito nelle cassette postali o condominiali poste all'interno delle abitazioni private o dei condomini.

ART. 61 – Collocazione dei mezzi pubblicitari all'interno del centro abitato

1) Si intende per centro abitato il territorio ricadente all'interno della perimetrazione individuata con deliberazione della Giunta Comunale ai sensi dell'articolo 4 del Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in vigore al momento della presentazione dell'istanza.

2) All'interno del centro abitato, la collocazione dei cartelli è ammessa, esclusivamente su suolo pubblico o in vista di esso, nel rispetto delle regole relative al posizionamento degli stessi di cui agli art. 51 e 52 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada nonché del presente Regolamento.

Devono essere osservate le seguenti distanze minime:

- a) ml. 3,00 dal limite della carreggiata;
- b) ml. 5,00 da altri cartelli pubblicitari esistenti;
- c) ml. 4,00 prima e dopo i segnali stradali di pericolo, di prescrizione e di indicazione;
- d) ml. 5,00 prima e dopo le intersezioni (incroci);
- e) ml. 4,00 dal punto di tangenza delle curve orizzontali;
- f) ml. 5,00 dagli imbocchi delle gallerie o sottopassi stradali o ferroviari;
- g) ml. 4,00 dal vertice dei raccordi verticali concavi e convessi (cunette e dossi).

3) Il posizionamento dei mezzi pubblicitari è vietato in tutti i punti previsti al comma 3 dell'articolo 51 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada). È inoltre vietata ogni forma di pubblicità nelle adiacenze degli edifici di interesse storico ed artistico, adibiti ad attività culturali, delle sedi di uffici pubblici, ospedali, case di cura e di riposo, scuole di ogni ordine e grado, chiese e cimiteri.

4) Sono previste le seguenti deroghe:

- a) le norme di cui al comma 2 e quella di cui al comma 3 lettera c) dell'articolo 51 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 non si applicano per le insegne di esercizio collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli e poste in aderenza ai fabbricati esistenti, purché siano rispettate le disposizioni dell'articolo 23, comma 1 del Nuovo codice della strada;
- b) le distanze indicate al comma 2, ad eccezione di quella relativa alle intersezioni, non sono rispettate per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti a ridosso di fabbricati, recinzioni o alberature oppure posti ad una distanza non inferiore a 5 metri dal limite della carreggiata;
- c) le limitazioni del presente articolo non si intendono applicabili agli impianti di pubblica affissione.

5) I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari, se installati all'interno dei centri abitati non devono superare la superficie di 20 mq. Per superficie totale si intende l'area del massimo ingombro dei

caratteri alfanumerici compresi simboli e marchi; nel caso di cassonetti luminosi deve essere considerata l'area del cassonetto stesso.

6) Fuori dai centri abitati valgono le disposizioni degli artt. 48, 49, 50, 51 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada.

ART. 62 – Collocazione dei mezzi pubblicitari al di fuori del centro abitato

1) Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati è autorizzato ed effettuato nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 51 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

2) Le dimensioni di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati devono essere conformi a quanto previsto dall'articolo 48 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

ART. 63 – Determinazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari

1) Per la diffusione di messaggi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi.

2) Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede.

3) In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.

4) Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI RIGUARDANTI IL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE MERCATALI

ART. 64 – Canone di Occupazione Aree Mercatali

1) Il presente articolo disciplina i criteri per la determinazione e applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati, realizzati anche in strutture attrezzate, nonché le sanzioni da applicare in caso di occupazione avvenuta in assenza di concessione o in difformità rispetto a quanto consentito dal titolo, così come previsto dall'articolo 1, comma 837, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

2) Per area destinata a mercato si intende qualsiasi area appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile, destinata all'esercizio dell'attività di commercio per uno o più giorni della settimana o del mese, per l'offerta di merci al dettaglio.

3) Si definisce occupazione di suolo pubblico qualsiasi occupazione, per effetto di concessione o di assegnazione giornaliera di posteggio, per l'utilizzo diretto, mediante il posizionamento di strutture di vendita mobili, di spazi individuati sulle aree destinate a mercato, con esclusione totale o parziale della collettività dal godimento dello spazio stesso. Lo svolgimento dei mercati, i criteri e le modalità di assegnazione e concessione, anche pluriennale, dei posteggi sono disciplinati dalla vigente normativa Regionale e locale.

4) Per il pagamento del "Canone di Occupazione Aree Mercatali", con decorrenza dal 01/01/2021 si provvederà alla riscossione settimanale. Il canone, calcolato in base alla specifica tariffa prevista nell'allegato "D" al presente regolamento, sostituisce il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147. In questo ultimo caso, contribuisce ad assicurare la copertura integrale dei costi relativi al servizio raccolta rifiuti.

La tariffa da applicare a titolo di prelievo per il servizio di raccolta rifiuti è determinata annualmente dal Consiglio Comunale, con la delibera tariffaria della T.A.R.I. contestualmente al Bilancio di Previsione. L'omesso aggiornamento annuale della tariffa comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

5) Per le concessioni pluriennali relative a posteggi nei Mercati della Città, il pagamento del canone deve essere effettuato settimanalmente, con scadenza entro e non oltre le ore 18:00 del Lunedì successivo al giorno di occupazione del posteggio. Presupposto per la legittima occupazione del posteggio in concessione è l'aver effettuato integralmente il pagamento relativo alla settimana precedente. Nel caso il versamento

non risulti registrato entro il suddetto termine, verrà a costituirsi uno stato di morosità ex re ai sensi dell'articolo 1219 del Codice Civile per un credito liquido, certo ed esigibile, con conseguente interdizione all'occupazione del posteggio sino ad avvenuta regolarizzazione.

6) Il titolare della concessione è tenuto al pagamento del canone solo in caso di effettiva occupazione dello stallo. Lo stesso decade dalla titolarità della concessione nel momento in cui raggiunga il limite di 26 giorni di assenza non giustificate durante l'anno.

7) La riscossione dei posteggi il cui titolare è risultato assente sarà effettuata a carico dell'occupante occasionale del posteggio (spuntista). L'assegnazione dei posteggi rimasti liberi sarà effettuata secondo la graduatoria degli operatori e nel rispetto dei criteri stabiliti dalle normative e regolamenti vigenti.

8) Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al D. Lgs. N.82 del 7 Marzo 2005, o le altre modalità previste dal medesimo codice.

9) Il regolare pagamento del canone di occupazione posteggio, da parte del titolare della concessione, nonché l'assenza di debiti relativi ad annualità precedenti, costituiscono presupposto necessario ai fini delle volture delle concessioni, degli ampliamenti, scambi, migliorie ed accorpamenti.

TITOLO V - DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

CAPO I – LE OCCUPAZIONI

ART. 65 – Domanda di concessione

1) Chiunque intende occupare spazi ed aree pubbliche, deve inoltrare domanda al Comune, secondo le modalità indicate dal sito istituzionale.

2) In caso di emergenza o di obiettiva necessità, l'occupazione del suolo pubblico può essere effettuata senza previa autorizzazione, sempreché ne sia data immediata comunicazione e prova al Comune e sia comunque attivata dall'interessato, contestualmente all'occupazione, la regolare procedura per il rilascio della concessione. La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza danno luogo all'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento per le occupazioni abusive.

ART. 66 – Procedimento di rilascio della concessione

1) Una volta ricevuta l'istanza di occupazione, il responsabile del servizio competente al rilascio, dovrà richiedere immediatamente il parere al Comando di Polizia locale e/o all'Ufficio Tecnico Comunale, che dovranno esprimersi entro 10 giorni feriali dalla richiesta. Nel caso di autorizzazione rilasciata dalla Polizia locale, il parere è contenuto nella concessione stessa o nel diniego.

2) Il responsabile del servizio competente al rilascio, salvo l'eccezione di cui all'art. 27, dovrà emettere la concessione indicando le eventuali prescrizioni o il diniego motivato entro i seguenti termini:

- a) 30 giorni dalla domanda per le occupazioni di durata annuale o superiore;
- b) 15 giorni dalla domanda per le occupazioni di durata inferiore all'anno.

ART. 67 – Occupazioni a seguito di autorizzazione titolo abilitativo edilizio

1) Per le occupazioni per le quali si richiede il rilascio del titolo abilitativo edilizio, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, il richiedente l'occupazione dovrà presentare l'istanza necessaria correlata dalla relativa documentazione all'Ufficio Tecnico del Comune, secondo quanto previsto dalla specifica normativa vigente in materia.

2) Per quanto riguarda gli accessi e passi carrabili, gli stessi si intendono autorizzati se inseriti nel progetto allegato al titolo abilitativo edilizio.

ART. 68 – Obblighi del concessionario

1) Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti di polizia municipale e al personale dei competenti uffici comunali appositamente autorizzati, l'atto di concessione di occupazione di suolo pubblico.

2) È fatto obbligo al concessionario di osservare le specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione e di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti.

3) Qualora dall'occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione, il concessionario è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese.

ART. 69 – Mestieri girovaghi e artisti di strada

1) Coloro che esercitano mestieri girovaghi non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune sui quali è consentito lo svolgimento di tali attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.

2) Per ottenere la concessione per l'esercizio di spettacolo viaggiante si deve inoltrare la relativa domanda, secondo le modalità indicate dal sito istituzionale.

3) Il richiedente è tenuto al versamento, se ritenuto necessario, di un deposito cauzionale stabilito dall'ente in relazione alla superficie di area pubblica occupata, a garanzia della copertura di eventuali danni, contributi, spese e sanzioni previste dai regolamenti comunali e canoni dovuti per l'occupazione dell'area e dell'impegno di liberare la stessa entro il termine previsto dalla concessione.

4) Il versamento della cauzione deve essere effettuato entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 3 e comunque prima dell'inizio dell'occupazione.

5) Il mancato versamento nel termine sopra indicato comporta l'archiviazione dell'istanza.

6) In caso di più richieste di occupazione per periodi anche parzialmente concomitanti, il diritto di precedenza sarà concesso secondo il criterio cronologico della data di presentazione al protocollo generale del Comune dell'istanza completa di tutti i dati e gli allegati previsti oltre che del versamento della cauzione.

ART. 70 – Occupazioni per attività di commercio itinerante

1) Lo svolgimento delle attività di commercio itinerante non è soggetto alle presenti disposizioni quando l'esercizio dell'attività non comporta l'utilizzo di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dell'attività stessa ed è esercitato nello stesso luogo, nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale, per una durata non superiore a un'ora, trascorsa la quale l'attività dovrà essere spostata di almeno cinquecento metri lineari.

2) Lo svolgimento delle attività di commercio su area pubblica in occasione delle Feste di Via, non è soggetto alle presenti disposizioni. L'occupazione dell'area pubblica è concessa per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della manifestazione ed è soggetta al pagamento della tariffa giornaliera prevista.

ART. 71 – Occupazioni per esposizione di merci fiori e piante ornamentali

1) L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita su suolo pubblico è soggetta a concessione comunale.

2) Non sono soggette a concessione le occupazioni occasionali con fiori o piante ornamentali poste all'esterno degli esercizi pubblici e/o commerciali, quando siano inferiori alla giornata, purché non intralcino la circolazione pedonale e stradale.

ART. 72 – Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti il suolo pubblico

1) Per collocare anche in via provvisoria cavi telefonici, elettrici, condutture ecc., nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminarie e simili arredi ornamentali aerei è necessario ottenere la concessione comunale.

2) L'Ufficio competente al rilascio della concessione indica le prescrizioni relative alla posa di dette linee riguardanti il tracciato, l'altezza dal suolo, il tipo di sostegni, la qualità dei conduttori, isolatori ecc.

3) Il concessionario rimane sempre completamente responsabile verso il Comune e verso i terzi dei danni derivanti da rottura, caduta o avaria di qualunque sorta di tali linee, sostegni, accessori ecc.

4) È facoltà dell'Amministrazione Comunale esigere che tali opere siano aeree o sotterranee.

ART. 73 – Autorizzazione ai lavori

1) Quando sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, il rilascio dell'occupazione è sempre subordinato al possesso dell'autorizzazione ai lavori.

ART. 74 – Occupazioni con ponti, scale ecc.

- 1) Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, scale aeree ecc., sono soggette alle disposizioni del presente regolamento salvo si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento, per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento di durata non superiore ad una giornata.
- 2) Nel caso di ponteggi o manufatti installati a seguito di ordinanza del Comune, per motivi di interesse pubblico, l'autorizzazione è sostituita dall'ordinanza stessa.

ART. 75 – Occupazione con tende e tendoni

- 1) Non si possono collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi e negli archi di porticato senza autorizzazione comunale.
- 2) Per motivi di estetica e decoro l'Ufficio comunale competente può ordinare la sostituzione o rimozione di detti impianti che non siano mantenuti in buono stato.

ART. 76 – Durata e rinnovo della concessione

- 1) La concessione di occupazione di suolo pubblico è rilasciata per una durata di 3 anni.
- 2) Coloro che hanno ottenuto la concessione dell'occupazione, possono richiederne il rinnovo motivando la necessità sopravvenuta.
- 3) Tale richiesta di rinnovo deve essere redatta con la stessa modalità prevista per il rilascio.
- 4) La domanda di rinnovo deve essere comunque prodotta almeno 30 giorni lavorativi prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi della concessione originaria.

ART. 77 – Decadenza della concessione

- 1) Sono cause di decadenza della concessione:
 - a) le violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle prescrizioni contenute nella concessione per almeno tre volte;
 - b) quando il titolare della concessione, essendo in ritardo con il pagamento del canone, non ha adempiuto al pagamento delle rate scadute entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca;
 - c) la violazione di norme di legge o regolamentari in materia di occupazione del suolo;
 - d) la mancata occupazione del suolo avuto in concessione, senza giustificato motivo, nei 60 giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione annuale e nei 30 giorni successivi, nel caso di occupazione giornaliera.
- 2) La decadenza non dà diritto alla restituzione del canone già pagato.
- 3) Il titolare della concessione decaduta è obbligato alla rimessa in pristino dell'occupazione. In caso di inottemperanza, l'ente provvederà d'ufficio con addebito delle spese a carico del soggetto inadempiente secondo quanto previsto dall'articolo 48.

ART. 78 – Revoca e modifica delle autorizzazioni e delle concessioni

- 1) Il funzionario che ha rilasciato l'autorizzazione può revocarla o modificarla in ogni momento, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione. La concessione del sottosuolo non può essere revocata se non per necessità dei pubblici servizi.
- 2) È prevista la revoca quando il titolare della concessione non ha adempiuto al pagamento del canone.
- 3) Il provvedimento di revoca o di modifica deve essere preceduto dalla contestazione all'interessato ai sensi dell'articolo 7 della legge 07/08/1990, n. 241 con assegnazione di un termine per le relative osservazioni.
- 4) Per la revoca e la modifica si acquisiranno gli stessi pareri previsti per il rilascio.
- 5) Il provvedimento di revoca, ove non costituisca revoca anticipata, dà diritto al rimborso, senza interessi, della quota di canone relativa al periodo durante il quale non viene usufruita l'occupazione.

ART. 79 – Sospensione delle autorizzazioni e delle concessioni

- 1) Ove le ragioni di interesse pubblico abbiano carattere temporaneo e limitato, il Responsabile dell'Ufficio competente può procedere alla sospensione delle concessioni individuandone la durata.
- 2) Per la sospensione valgono le stesse disposizioni previste per la revoca.

ART. 80 – Rinuncia all'occupazione

- 1) Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'Ufficio che ha rilasciato la concessione.
- 2) Se l'occupazione non è ancora iniziata la rinuncia dà diritto alla restituzione del canone eventualmente versato.
- 3) Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.
- 4) Se l'occupazione è già iniziata, può essere richiesto il rimborso del canone corrisposto limitatamente al periodo di mancata occupazione.

CAPO II - LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI

ART. 81 – Domanda e documentazione

1) Per l'installazione, il trasferimento, la modifica o il subingresso nella titolarità dell'autorizzazione dei mezzi pubblicitari l'interessato è tenuto a richiedere autorizzazione al Comune presentando domanda secondo le modalità indicate dal portale telematico comunale/sito istituzionale.

ART. 82 – Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni

- 1) Entro 30 giorni dalla data di presentazione delle domande, completa di tutta la documentazione prevista, l'ufficio competente comunica l'avvenuta autorizzazione o il diniego motivato.
- 2) Per i cartelli pubblicitari installati su suolo pubblico, costituiti da strutture che necessitano della realizzazione di fondazioni in corrispondenza dei supporti, è richiesta la presentazione della "Attestazione Presentazione Progetto" ai sensi della L.R. n.20 del 28/07/2017 art. 1 comma d) "Misure urgenti per la semplificazione delle norme in materia di prevenzione del rischio sismico", della L.R. n. 9 del 07/01/1983 e ss. mm. ii. e relativo Regolamento regionale di attuazione n° 4/2010.
- 3) Le domande incomplete verranno archiviate qualora l'interessato non provveda ad integrarle entro 15 giorni dalla data di presentazione.
- 4) L'autorizzazione è valida dalla data del suo ritiro, che dovrà avvenire entro 15 giorni dalla data di rilascio ed a seguito del versamento dei diritti di istruttoria previsti.
- 5) L'autorizzazione ha validità per un periodo di tre anni, qualora non intervenga in proposito disdetta da parte dell'interessato ovvero provvedimento di revoca o di decadenza.

ART. 83 – Obblighi per il titolare dell'autorizzazione

- 1) Il richiedente si intende espressamente obbligato, senza eccezioni o limiti di sorta, esclusa qualsiasi rivalsa nei confronti del Comune anche sotto forma di ripetizione di canoni, a liberare il Comune stesso da qualsiasi azione, pretesa, richiesta che comunque e da chiunque, in qualsiasi tempo e sede, per qualsiasi causa e titolo potesse nei confronti del Comune avanzarsi in relazione, connessione, dipendenza, sia diretta che indiretta, all'autorizzazione di insegne e simili.
- 2) Il titolare dell'autorizzazione è soggetto agli obblighi di cui all'articolo 54 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).
- 3) L'autorizzazione si intende rilasciata a condizione che il richiedente provveda alla periodica manutenzione del relativo impianto. Conseguentemente il Comune ha facoltà di richiedere quei lavori di pulizia, verniciatura e sostituzione e in genere di manutenzione che saranno ritenuti necessari per mantenere i mezzi pubblicitari in buono stato secondo le esigenze del decoro cittadino. In caso di mancata ottemperanza delle suindicate prescrizioni l'autorizzazione si intende revocata senza che l'utente abbia diritto a compensi o indennità di sorta.

ART. 84 – Decadenza dell'autorizzazione

- 1) L'autorizzazione decade quando:
 - a) non vengano osservate le prescrizioni alle quali è subordinata;
 - b) quando il titolare della concessione, essendo in ritardo con il pagamento del canone, non ha adempiuto al pagamento delle rate scadute entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca;
 - c) vengano meno le condizioni che costituivano presupposto al rilascio dell'autorizzazione;
 - d) non venga ritirata entro 30 giorni dalla data di rilascio;
 - e) il mezzo pubblicitario non venga installato entro 6 mesi dalla data del ritiro o della trasmissione a mezzo PEC dell'autorizzazione.

ART. 85 – Revoca dell'autorizzazione

- 1) È prevista la revoca quando il titolare della concessione non ha adempiuto al pagamento del canone;
- 2) L'Amministrazione potrà revocare l'autorizzazione per motivi di pubblico interesse. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, disposta per sopravvenuti motivi di pubblico interesse prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di essa non avrà diritto ad alcun rimborso delle imposte versate.
- 3) Spetta all'interessato provvedere a rimuovere il mezzo pubblicitario entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
- 4) La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
- 5) Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione nei termini stabiliti, il mezzo pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti di cui all'articolo 48.

ART. 86 – Variazione del messaggio pubblicitario

- 1) La variazione del messaggio pubblicitario esposto, purché non comporti variazione della struttura e/o delle dimensioni del mezzo pubblicitario, non è soggetta ad autorizzazione ma a semplice comunicazione.

ART. 87 – Rinnovo dell'autorizzazione

- 1) È possibile rinnovare l'autorizzazione presentando, 30 giorni prima della scadenza, domanda secondo le modalità indicate dal sito istituzionale, finché le caratteristiche del mezzo pubblicitario non entrino in contrasto con la normativa vigente in materia.

CAPO III – Le pubbliche affissioni

ART. 88 – Pubbliche affissioni

- 1) Rientrano fra gli impianti destinati alle pubbliche affissioni, tutti quei manufatti che per caratteristiche strutturali e collocazione, sono destinati alle affissioni di natura sociale, comunque prive di rilevanza economica, e vengono gestiti dal Comune, ovvero dal suo concessionario.
- 2) Per l'affissione degli avvisi/comunicazioni l'interessato è tenuto a richiedere autorizzazione al Comune presentando domanda secondo le modalità indicate dal sito istituzionale.
- 3) Le pubbliche affissioni saranno effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione.
- 4) La durata dell'affissione decorre dal primo giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune metterà a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
- 5) Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il comune deve darne tempestiva comunicazione al committente.
- 6) La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
- 7) Nei casi di cui ai commi 5 e 6, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il comune è tenuto al rimborso delle somme versate.
- 8) Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
- 9) Il comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
- 10) Per le affissioni di annunci funebri e dei corrispondenti annunci di ringraziamento, anniversari e ricorrenze di eventi luttuosi effettuate da imprese di pompe funebri si rimanda al regolamento per l'affissione degli annunci funebri sugli impianti comunali.

ART. 89 – Sanzioni e penalità

- 1)** Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (quali l'obbligo di rimozione delle opere abusive e riduzione in pristino dello stato delle cose) - stabilite dal D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 – le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dalla Legge n. 689/1981 e dal comma 821, articolo 1 della Legge n. 160/2019.
- 2)** Le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, determinano, per i soggetti di cui all'articolo 21 del presente regolamento, l'obbligo di corrispondere al Comune:
- a) Un'indennità sostitutiva nella misura pari al canone che sarebbe stato determinato se l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario fosse stata concessa, autorizzata o dichiarata, aumentato del 50%;
 - b) La sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'indennità di cui alla lettera a);
 - c) Le sanzioni stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, e art. 23 del vigente codice della strada di cui al D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285.
- 3)** In caso di occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari abusivi realizzata ovvero utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alla all'indennità e alla sanzione di cui al precedente comma del presente articolo. Tutti gli occupanti abusivi e diffusori di messaggi pubblicitari abusivi, fermo restando l'esercizio del diritto di regresso, sono obbligati in solido verso il Comune:
- a) al pagamento delle somme dovute;
 - b) alla rimozione degli impianti, dei manufatti, delle installazioni e simili a propria cura e spese;
 - c) all'eventuale ripristino della sede stradale o degli altri beni occupati. Tale procedura si applica qualora la violazione non rientri tra quelle disciplinate dal codice della strada.
- 4)** Le sanzioni e le indennità previste dal presente Regolamento si applicano in concorso con quelle di cui all'articolo 20, commi 4 e 5, del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
- 5)** Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per la richiesta di versamento, alla cui determinazione provvede l'ufficio competente, dandone notizia all'interessato, mediante notifica di apposito avviso nei modi e termini di cui all'articolo 1 comma 792 della Legge 27/12/2019. La notifica del predetto avviso è effettuata entro cinque anni dalla data di rilevazione.
- 6)** L'omesso, parziale o tardivo versamento del canone alla scadenza stabilita, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% dell'importo dovuto a titolo di canone. Sulle somme dovute a titolo di canone, si applicano gli interessi legali calcolati con maturazione giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento del canone. La richiesta di versamento delle somme dovute avviene mediante notifica di apposito avviso nei modi e termini di cui all'articolo 1 comma 792 della Legge 27/12/2019.
- 7)** L'omesso versamento del canone comporta la decadenza della concessione come previsto dagli art. 83 e 84 del presente Regolamento. Resta ferma l'applicazione del canone per il periodo precedente alla decadenza dell'autorizzazione/concessione.
- 8)** L'ente procede alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale. Gli oneri derivanti dalla rimozione sono posti a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
- 9)** I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché del canone o dell'indennità e dell'ammontare delle relative sanzioni accessorie ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell'ordinanza stessa.
- 10)** Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione.

TITOLO VII – NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 90 – Norme transitorie

- 1) Con decorrenza dal 1° dicembre 2021 è soppresso l'obbligo dell'istituzione del servizio delle pubbliche affissioni di cui all'articolo 18 del D. Lgs. n. 507/1993.
- 2) Con la stessa decorrenza l'obbligo previsto da leggi o da regolamenti di affissione da parte delle pubbliche amministrazioni di manifesti contenenti comunicazioni istituzionali è sostituito dalla pubblicazione sul sito internet istituzionale o altri canali digitali.
- 3) Resta garantita l'affissione da parte degli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica.
- 4) La gestione del canone è affidata, fino alla scadenza del relativo contratto, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche o dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni o del canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari.
- 5) Le relative condizioni contrattuali sono stabilite d'accordo tra le parti tenendo conto delle nuove modalità di applicazione dei canoni di cui ai commi 816 e seguenti e comunque a condizioni economiche più favorevoli per l'ente affidante.
- 6) I mezzi pubblicitari e le occupazioni esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento ed in contrasto con esso, purché regolarmente autorizzati/concessi, potranno essere mantenuti in opera fino alla scadenza dell'autorizzazione.
- 7) L'adeguamento alle norme del presente Regolamento potrà comunque essere effettuato, anche prima della scadenza, in caso di richiesta da parte dell'utente di modifica dell'autorizzazione/concessione o se concordato con esso.

ART. 91 – Norme finali

- 1) Sono abrogati a far data dal 01/01/2021 i regolamenti comunali in materia di COSAP/CIMP ed Affissioni Pubbliche.
- 2) È abrogata ogni altra disposizione in contrasto con le norme del presente Regolamento.
- 3) Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nonché le altre norme di legge e regolamentari in materia.

ART. 92 – Entrata in vigore

- 1) Il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.